

COS'È IL RENTRI? ([link](#))

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è la sigla che identifica il **nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti** previsto dall'**art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006**, che introduce un modello di **gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, quali l'emissione dei **formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR)** e la tenuta dei **registri cronologici di carico e scarico**. Tale sistema è gestito dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)** con il supporto tecnico-operativo dell'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** e del **Sistema delle Camere di Commercio**.

I dettagli regolamentari del RENTRI sono disciplinati dal **Decreto 4 aprile 2023, n. 59 "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"** pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale (G.U.)** n. 126 del 31/05/2023 ([link](#)).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ([link](#))

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i **soggetti di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D. Lgs. 213 del 2022**, di seguito riportati:

1. gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
2. i **produttori di rifiuti pericolosi**;
3. gli enti e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**;
4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5. sono ricompresi:

- i **trasportatori** di rifiuti non pericolosi;
- gli **intermediari** di rifiuti non pericolosi;
- i **produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184** del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. **con più di 10 dipendenti**. Si riporta di seguito la classificazione di cui all'articolo 184:

*" c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni **industriali** diversi da quelli urbani;*

*d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni **artigianali** diversi da quelli urbani;*

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. "

TEMPISTICHE PER L'ISCRIZIONE AL RENTRI ([link](#))

Per l'iscrizione al RENTRI sono previste tre fasce temporali differenti, a seconda della tipologia di attività svolta e del numero di dipendenti. Sono stati individuati **tre scaglioni di iscrizione**:

1) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:

- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, **con più di 50 dipendenti**;
- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi);
- associazioni, delegati;

2) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:

- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, **con più di 10 e fino a 50 dipendenti**;

3) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:

- gli enti o le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, **con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10**.

4) Per i rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: trattasi dei rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

CollegandoVi al sito www.rentri.gov.it potete verificare le tempistiche di iscrizione al RENTRI in relazione all'attività della Vs. azienda.

N.B. Il **numero dei dipendenti** si calcola a **livello complessivo per tutte le unità locali dell'impresa**, considerando il numero di persone presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell'articolo 13 del D.M. 59/2023.

Chiunque (anche i soggetti non obbligati) potrà iscriversi in autonomia e su base volontaria al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, anche in anticipo rispetto al secondo o terzo scaglione.

CHE COSA CAMBIA: I NUOVI MODELLI DI FORMULARIO E REGISTRO ([link](#))

In conseguenza del RENTRI, dal **13 febbraio 2025** entrerà in vigore l'obbligo di utilizzo dei **nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR)**. Pertanto, tutte le aziende, comprese le aziende non obbligate ad iscriversi al RENTRI e le aziende del secondo o terzo scaglione, **dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare i nuovi modelli di formulario e di registro**.

NUOVI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR): potranno essere scaricati e vidimati attraverso l'utilizzo della piattaforma RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025 e potranno essere utilizzati solo **a partire dal 13 febbraio 2025**.

Dal **13 febbraio 2025** si dovrà quindi **obbligatoriamente utilizzare il nuovo modello di Formulario**, scaricabile attraverso gestionale o piattaforma RENTRI, da vidimare digitalmente.

Si specifica che, a partire dall'introduzione del nuovo modello, **i vecchi modelli del formulario, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati dalle aziende.**

REGISTRO Nr. registrazione DATA EMISSIONE

NO. CRXBZ 000001 NF

1 PRODUTTORE 2 DETENTORE

Denominazione

Unità Locale

Luogo di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

Numero Iscrizione Albo

Tipo

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

Numero Iscrizione Albo

Destinazione: R _ _ _ D _ _ _

Tipo

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

6 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

CODICE EER

STATO FISICO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Provenienza: Urbano Speciale

Descrizione

Quantità kg litri

Peso verificato in partenza

Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contenitori

Alla rifiuta

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi rapporto di prova

Classificazione

Nr. documento

Valida al

Trasporto ADR / RID

Classe pericolo

Nr. ONU

Note

7 TRASPORTO 8 ALLEGATO MOD. MICRORACCOLTA INTERMODALE

Targa automezzi

Targa rimorchi

Preceduto (se diverso dal 20) km/h

9 COGNOME e NOME CONDUCENTE

Data inizio trasporto

Ora

10 FIRMA del CONDUCENTE

11 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero

Accettato parzialmente

Respiro

Causale respingimento: NC IR A

Quantità accettata kg

Quantità respinta kg

Mobilizzazioni

In attesa di verifica analitica

Data arrivo

Ora

Firma del Destinatario

17 ANNOTAZIONI

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Milano - FIR/2024/14 - D.leg. n. 152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 2 - MODELLO CONFORME EMAS n. del 04/02/2022

CRXBZ 000001 NF



Figura 1 Esempio di nuovo modello di FIR

NUOVI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: a partire dal 4 novembre 2024, sarà reso disponibile il nuovo servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico ([link](#)), da vidimare presso le Camere di Commercio (C.C.I.A.A.).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Ricordiamo che, **dal 13 febbraio 2025**, tutte le aziende, iscritte o meno al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli. Si presentano quindi tre scenari:

- le aziende che entro il **13 febbraio 2025** si iscrivono al RENTRI, utilizzeranno il nuovo modello di registro in formato digitale, sia direttamente sulla piattaforma RENTRI oppure tramite opportuni sistemi gestionali aziendali interoperabili;
- le aziende che si iscriveranno al RENTRI negli altri scaglioni indicati, dal 13 febbraio 2025 fino alla data di iscrizione, dovranno comunque utilizzare il nuovo modello di registro in modalità cartacea, vidimato presso la C.C.I.A.A. di competenza;
- le aziende che non si iscriveranno al RENTRI, ma che utilizzano un registro per la tracciabilità dei rifiuti, dal 13 febbraio 2025 dovranno utilizzare il nuovo modello di registro rifiuti cartaceo, vidimato presso la C.C.I.A.A. di competenza.

Fino al 12 febbraio 2025 rimarranno in vigore i vecchi modelli di registro e formulari con le relative consuete modalità di gestione; dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli del registro, seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati.

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	TRASPORTATORE		
1) Registrazione n. <input type="text"/>	8) Codice EER <input type="text"/>	22) Num. Formulario <input type="text"/>	33) Denominazione <input type="text"/>		
2) Del <input type="text"/>	9) Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>	34) Codice fiscale <input type="text"/>		
Causale operazione 3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>	10) Descrizione del rifiuto: <input type="text"/>	23) Data inizio trasporto <input type="text"/>	35) N. Iscrizione Albo <input type="text"/>		
4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>	11) Caratteristica di Pericolo (HP) <input type="text"/>	ESITO CONFERIMENTO			
5) Riferimento operazione <input type="text"/>	12) Stato fisico <input type="checkbox"/> 13) Quantità <input type="text"/>	24) Data fine trasporto <input type="text"/>	25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg		
<input type="text"/>	14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>	Respingimento: <input type="text"/>	26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	15) Destinato a: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>	27) Quantità <input type="text"/>	28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	16) Categoria AEE <input type="text"/>	29) Causale: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	PROVENIENZA DEL RIFIUTO		
6) Rettifica Reg.nr. <input type="text"/> del <input type="text"/>	17) Veicolo Fuori Uso <input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza <input type="checkbox"/>	Produttore			
7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo <input type="text"/>	Nr. <input type="text"/> Del. <input type="text"/>	30) Denominazione <input type="text"/>			
42) Annotazioni: <input type="text"/>	MATERIALI		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)		
	19) Materiale <input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg <input type="text"/>	31) Codice fiscale <input type="text"/>		36) Denominazione <input type="text"/>	
	20) Altro <input type="text"/>	32) Indirizzo/luogo di produzione <input type="text"/>		37) Codice fiscale <input type="text"/>	
				38) N. Autorizzazione <input type="text"/>	
				Intermediario o Commerciante	
				39) Denominazione <input type="text"/>	
				40) Codice fiscale <input type="text"/>	
				41) N. Iscrizione Albo <input type="text"/>	

Figura 2 Esempio di nuovo modello di registro di carico e scarico

SUPPORTO OFFERTO DA CEREDA AMBROGIO SRL

CEREDA AMBROGIO SRL, per i clienti può proporre la vendita di un apposito software oppure per i clienti che non ritengono di acquistare un sistema gestionale specifico per la gestione del RENTRI, **tramite un applicativo web, collegato al proprio software gestionale aziendale interoperabile con RENTRI**, può supportare la clientela nell'adempire agli obblighi di comunicazione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Ribadiamo che, a partire dal 13 febbraio 2025, tutti i produttori di rifiuti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all'emissione dei FIR, anche se non ancora obbligati all'iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR e dovranno accedere ai servizi RENTRI per adempire agli obblighi di vidimazione dei nuovi modelli di FIR e per la stampa dei registri di carico e scarico dei rifiuti in formato cartaceo da vidimare presso le competenti C.C.I.A.A.